

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 7 DEL 14.03.2005

OGGETTO: "CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI - DETERMINAZIONI IN MERITO".

L'anno duemilacinque il giorno **14** del mese **MARZO** di alle ore **19,00** in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in Via Poirino n. 145 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Berti Giuseppino mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunita l'Assemblea Consorziale, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%	COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%
Airasca	Bonato Mauro	X		1,12	Pinerolo	Chiappero Giuseppe	X		32,17
Angrogna	Borgarello Ezio	X		1,12	Piscina	Griot Livio	X		2,86
Bibiana	Fornero Osvaldo	X		0,50	Pomaretto	Coutandin Elio	X		1,49
Bobbio Pellice	Manzino Fulvio		X	0,25	Porte	Macchia Pasquale		X	2,36
Bricherasio	Bosio Luigi	X		4,10	Pragelato	Marin W. Giuseppe		X	0,12
Buriasco	Monetti Gianpiero	X		0,75	Prali	Agli Sandra Lorena	X		0,12
Campiglione	Cordero Riccardo	X		0,12	Pramollo	Ribet Renato	X		0,25
Cantalupa	Bello Giustino		X	2,61	Prarostino	Plavan Valdo	X		0,62
Cavour	Morero Roberto	X		1,99	Roletto	Tiranti Maurizio	X		1,49
Cercenasco	Rubiano Teresa	X		2,11	Rora'	Rivoira Adolfo Bartolomeo	X		0,12
Cumiana	Ruffinato Maurizio		X	4,47	Roure	Lazzarini Bruno	X		0,12
Fenestrelle	Giraud Livio		X	0,12	Salza di Pinerolo	Sanmartino Franco	X		0,12
Frossasco	Rossi Elvi		X	3,85	San Germano Chisone	Bounous Clara	X		1,49
Garzigliana	Coalova Piergiorgio		X	0,62	San Pietro Val Lemina	La Croce Enzo	X		1,24
Inverso Pinasca	Coucourde Andrea		X	0,75	San Secondo di Pinerolo	Cozzo Paolo	X		2,11
Luserna San Giovanni	Bruera Livio	X		3,23	Scalenghe	Garis Bruno		X	1,99
Lusemetta	Giachero Prospero	X		0,62	Torre Pellice	Bertalot Claudio	X		1,24
Macello	Scalerandi Enrico	X		0,87	Usseaux	Ronchail Monica	X		0,12
Massello	Libralon Daniela		X	0,87	Vigone	Bertero Antonio		X	1,24
None	Garabello Giovanni	X		1,12	Villafranca	Bordese Marina		X	3,60
Osasco	Geuna Guido	X		0,50	Villar Pellice	Varoli Luca	X		0,50
Perosa Argentina	Laurenti Giovanni	X		3,85	Villar Perosa	Costantino Claudio	X		5,09
Perrero	Leger Riccardo	X		0,25	Volvera	Beltramino Attilio Vittorio	X		0,87
Pinasca	Pera Sergio	X		2,86					

Risultano quindi rappresentate 76,65 quote su 100 complessive.

Risultano assenti giustificati Consiglieri per un totale di 23,35 quote su 100.

Presiede il Sig. BERTI Giuseppino.

Funge da Segretario della seduta il Dr. Emanuele MATINA

Il Presidente Sig. BERTI Giuseppino constatata la presenza dei Consiglieri in numero valido e rappresentanti la maggioranza richiesta per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a procedere all'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 7/2005

Oggetto: CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI – DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Presidente per dare modo ai rappresentanti dell'ACEA Pinerolese Industriale, intervenuti per illustrare il presente argomento in discussione nella presente seduta, chiede la sospensione della seduta.

Alle ore 19.05 viene pertanto votata la sospensione della seduta e viene data la parola ai rappresentanti dell'azienda ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Il Presidente riprende la seduta e, alla luce di quanto emerso dalla presentazione dei dati da parte dell'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., ricorda che:

Il Decreto Legislativo n. 22/1997 prevede, all'art. 18, comma 2 let. d) che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all'art. 21, comma 2, lett. g), che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato

La Legge regionale n. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti", attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l'adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, all'art. 2, comma 1, let. v), la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del succitato Decreto Legislativo

La Regione Piemonte, in attuazione della L.R. 24/2002 e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, fornendo alle Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale, ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14.02.2005 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 08 il 24.02.2005 l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- per qualità sulla base di uno specifico elenco di rifiuti (codici CER),
- per quantità sulla base delle produzioni specifiche per le singole categorie, a condizione che i rifiuti così assimilati vengano inviati allo smaltimento nei limiti quantitativi previsti.

Il Consorzio ACEA Pinerolese, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione istitutiva del Consorzio di funzioni, definisce che il "Consorzio" "svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti....."

Il Consorzio ACEA Pinerolese, si impegna inoltre ad assicurare, attraverso una attività normativa e di indirizzo l'organizzazione dei servizi in modo da permettere all'ACEA Pinerolese Industriale la razionalizzazione dei servizi ed offrire ai Comuni uno strumento normativo, che consenta di dare omogeneità a livello di Bacino alla classificazione dei rifiuti; tali criteri sono da recepire nei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti

VISTA

La nota prot. 76225/AM/amp del 07.03.2005 con la quale l'ACEA Pinerolese Industriale trasmette a questo consorzio il documento "Criteri e metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani" che recepisce i contenuti dei criteri regionali e li integra per renderne più agevole l'applicazione sulle singole realtà territoriali.

L'esigenza di far sì che le Amministrazioni comunali e i loro consorzi di Bacino applichino i criteri di assimilazione di cui alla D.G.R. 47-14763 del 14.02.2005 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BUR, utilizzando tale periodo per adeguare i rispettivi regolamenti comunali e consortili, le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti non domestici e a stessa

In applicazione di quanto sopra descritto ed ai sensi del T.U. 267/2000, propone il testo dei "Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani" di seguito riportato:

Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Classificazione dei rifiuti urbani

1. Sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dei successivi criteri;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione quali:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo)

nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale quali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. Tra i rifiuti urbani, si intendono:

- rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
- rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'art. 7 comma 2, D.L.gs. 22 del 1997, ad esclusione dei rifiuti domestici.
- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettano le seguenti condizioni in base alla provenienza:

a) derivano da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs 22/1997 e s.m.i

b) rifiuti sanitari:

- che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833;
 - che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
- c) sono provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 22/1997.

2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

- a) Devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:
- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
- Scarti vegetali in genere(erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi ((ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
- Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 44 comma 5 del D.Lgs 22/1997.

b) Devono appartenere alle seguenti tipologie di codici CER:

02:RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10: rifiuti metallici

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero

11/08/2011

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13: rifiuti plastici

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone

15 01 02: imballaggi in plastica

15 01 03: imballaggi in legno

15 01 04: imballaggi metallici

15 01 05: imballaggi in materiali compositi

15 01 06: imballaggi in materiali misti

15 01 07: imballaggi in vetro

15 01 09: imballaggi in materia tessile

15 02: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

1107/2011

16 02. scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14: apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16. componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01: carta e cartone

20 01 02: vetro

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10: abbigliamento

20 01 11: prodotti tessili

20 01 25: oli e grassi commestibili

20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39: plastica

20 01 40: metallo

20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti

20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

110101

20 02 01: rifiuti biodegradabili

20 02 03. altri rifiuti non biodegradabili

20 03. altri rifiuti urbani

20 03 01: rifiuti urbani non differenziati

20 03 02: rifiuti dei mercati

20 03 03: residui della pulizia stradale

20 03 07: rifiuti ingombranti

20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti»

c) per quanto riguarda i rifiuti sanitari, devono avere le seguenti caratteristiche:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

d) ed inoltre il loro smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3. In fase di prima applicazione, fermi restando i criteri qualitativi succitati, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria TARSU o TIA di attività non deve essere superiore ai coefficienti di produzione specifica espressi in kg/m²/anno individuati con la seguente metodologia.

Il Consorzio di Bacino in collaborazione con i Comuni ed avvalendosi del supporto tecnico ed operativo del Gestore dei servizi:

- individua, nell'ambito delle basi di dati dei Comuni, delle Macrocategorie nelle quali siano ricomprese varie tipologie di attività che hanno analogie in relazione alla classificazione ATECO e alla produzione dei rifiuti; tali Macrocategorie sono da considerare come Categorie TARSU O TIA per i Comuni interessati;
- individua gli indici di produzione o mediante rilevazione sul territorio comunale o disponibili anche da fonti bibliografiche per ciascuna attività classificata secondo il codice ATECO (o per gruppi di attività omogenee);
- individua le superficie di produzione dei rifiuti assimilati (mediante le superficie tassate o mediante rilevazioni puntuali) per ciascun utente e effettua le somme delle superficie per tipologia di attività secondo il codice ATECO nell'ambito delle Macrocategorie individuate;
- effettua poi, utilizzando le somme delle superficie per tipologia di attività, le medie ponderate dei coefficienti di produzione individuati precedentemente;

Tali coefficienti mediati corrispondono ai coefficienti di produzione specifica per le Macrocategorie di produzione in kg/mq anno tipici della singola realtà comunale e rappresentativi della effettiva presenza territoriale delle attività produttive dei rifiuti.

Ove possibile, qualora non siano disponibili dati quantitativi rilevati sul territorio o disponibili da basi di dati territoriali, ai fini della determinazione dei limiti quantitativi di produzione sono utilizzati i parametri quantitativi di cui al D.P.R 158/1999.

Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella TARSU o TIA, il coefficiente di produzione specifica, è stabilito valutando le analogie qualitative dei rifiuti prodotti da tali attività con le Macrocategorie succitate.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani delle utenze non domestiche è definito, come limite massimo di produzione, il quantitativo di rifiuti prodotti di 20.000 kg per anno per utenza.

Il superamento del limite quantitativo succitato, determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.

In ottemperanza ai criteri regionali di assimilazione i limiti quantitativi individuati per il solo smaltimento dei rifiuti e ai fini di adattare tali criteri alle singole realtà comunali sarà seguita la seguente metodologia:

- i limiti quantitativi totali per le Categorie ex DPR 158/1999 (e cioè quelli indicati nelle tabelle del D.P.R 158/1999) saranno confrontati con i relativi coefficienti specifici di produzione delle Macrocategorie TARSU O TIA individuate per ciascun Comune;
- saranno poi confrontati i limiti quantitativi per lo smaltimento stabiliti dai criteri regionali, rapportati proporzionalmente ai limiti quantitativi totali;

- tali proporzioni saranno utilizzate per la determinazione dei limiti per lo smaltimento da applicare alle Macrocategorie TARSU O TIA individuate per ciascun Comune;
 - qualora le Macrocategorie TARSU O TIA coincidano con le Categorie del D.P.R. 158/1999 si utilizzeranno i limiti definiti dai criteri regionali;
 - l'applicazione di questi nuovi limiti sarà rimandata all'entrata in vigore dei criteri regionali e comunque non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della relativa Delibera regionale e in considerazione degli interventi consortili atti al recupero dei rifiuti delle attività produttive dei rifiuti.
4. Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti:
- gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata.
 - sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19 ottobre 1998
5. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
- Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
6. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino la quantità massima di 1 q.le anno per singola utenza.
7. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
8. L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, è effettuato sulla base dei seguenti criteri.
- Il Consorzio di Bacino in collaborazione con il Gestore del servizio redige e mette in atto specifiche procedure di accertamento, mediante l'istituzione di un apposito Ufficio di Omologazione dei Rifiuti Assimilati (UORA) presso il Gestore del servizio.

L'Ufficio di Omologazione:

- tiene i contatti con le Amministrazioni comunali,
- effettua la lettura delle basi di dati,
- effettua la scelta delle utenze, il contatto con le utenze stesse, i sopralluoghi presso le utenze se necessari, la quantificazione e qualificazione dei rifiuti anche mediante prelievo di campioni,
- redige apposite schede identificative delle utenze,
- definisce l'assimilazione o la non assimilazione per le singole utenze,
- propone agli utenti e/o alle amministrazioni comunali gli eventuali interventi correttivi e/o i servizi integrativi
- redige relazioni di sintesi ed elaborazioni di dati ai fini degli scopi del Consorzio e dei Comuni

L'Ufficio di Omologazione collabora con gli uffici TARSU dei Comuni per la definizione delle azioni necessarie alla detassazione o alla tassazione aggiuntiva in relazione ai servizi integrativi o alle accertate maggiori produzioni di rifiuti

9. I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione

Il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il testo, così come esposto nella propria relazione

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Sentita la relazione del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato
- 2) di approvare il testo, così come esposto nella propria relazione, dei "Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per

l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani" che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente delibera

- 3) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio della sede del Consorzio ACEA Pinerolese
- 4) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del TUEL n. 267/2000.

11/08/2011

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppino BERTI

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to MATINA Dr. Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MATINA Dr. Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall' art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal -4 APR. 2005

Pinerolo, li -4 APR. 2005  IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Dr. Emanuele

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Pinerolo, li -4 APR. 2005  IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Dr. Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal -4 APR. 2005 al 19 APR. 2005, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14 APR. 2005

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)

Pinerolo li 20 APR. 2005  IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Dr. Emanuele
